

## COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

CXXXV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 31 GENNAIO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1423
<b>Comunicazioni del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1423
<b>Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
FERRARA e SCALIA: Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. (1299);	
MAZZA ed altri: Assicurazioni sociali obbligatorie dei lavoratori addetti alla piccola pesca. (1300);	
MAGNO ed altri: Assicurazioni sociali e assegni familiari per i lavoratori della piccola pesca. (1853) . . . . .	1423
PRESIDENTE . . . . .	1423, 1425, 1426, 1427, 1429, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437
DI MAURO . . . . .	1425, 1426, 1428, 1433, 1434, 1437
ZACCAGNINI . . . . .	1425, 1426, 1434, 1437
SABATINI . . . . .	1425
MAGNO . . . . .	1425, 1426, 1427, 1429, 1431, 1433, 1436, 1437
FERRARA DOMENICO, <i>Relatore</i> . . . . .	1425, 1426, 1427, 1430, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437
REPOSSI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . . .	1425, 1426, 1427, 1431, 1432, 1433, 1434, 1438
SCARASCIA . . . . .	1429, 1432
MAGLIETTA . . . . .	1434, 1437
BETTOLI . . . . .	1437, 1438
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1438

## Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Scalia Vito, Valandro Gigliola e Vigorelli.

## Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione delle proposte di legge all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Bufardecì e Venegoni sono sostituiti rispettivamente dai deputati Grezzi e Magno e i deputati Bartole, De Marzi Fernando e Mastino del Rio rispettivamente dai deputati Cibotto, Geremia e Rosati.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrara e Scalia: Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. (1299); dei deputati Mazza ed altri: Assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori addetti alla piccola pesca. (1300); dei deputati Magno ed altri: Assicurazioni sociali e assegni familiari per i lavoratori della piccola pesca. (1853).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Ferrara e Scalia: « Previdenza a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne »; della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mazza ed altri: « Assicurazioni sociali obbligatorie a favore dei lavoratori addetti alla piccola pesca »; e della pro-

**La seduta comincia alle 9,10.**

GITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

posta di legge d'iniziativa dei deputati Magno ed altri: « Assicurazioni sociali e assegni familiari per i lavoratori della piccola pesca ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella precedente seduta rimase stabilito di accantonare l'ultimo comma dell'articolo 1, allo scopo di compiere una rapida indagine sulla situazione della flottiglia da pesca ad orientamento della Commissione sulla opportunità o meno di accogliere l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Cibotto. Intanto, furono approvati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Oggi il relatore, sciogliendo le sue riserve, mi ha comunicato di essere favorevole all'emendamento in questione.

Pongo pertanto in votazione la prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 1, fino alle parole « che esercitano la pesca ».

*(È approvata).*

L'onorevole Cibotto propone di sostituire le parole: « con natanti di caratteristiche non superiori a quelle previste dall'articolo 1287 del detto Codice della navigazione », con le seguenti altre: « quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda ».

Non essendovi osservazioni pongo in votazione tale emendamento sostitutivo accolto dal relatore.

*(È approvato).*

Allo stesso comma abbiamo inoltre l'emendamento Di Mauro, soppressivo della parola: « prefettizia ».

Pongo in votazione tale emendamento

*(È approvato).*

Pongo in votazione la rimanente parte del comma.

*(È approvata).*

L'articolo 1, con gli emendamenti introdotti, risulta così formulato:

### TITOLO I

#### ESTENSIONE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

##### ART. 1.

Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni famigliari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie.

Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di piscicoltura, ecc.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 9.

### TITOLO III

#### PRESTAZIONI

##### ART. 9.

« Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'articolo 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono:

a) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1945, n. 1827, e successive modificazioni, solo per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa quindi la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

b) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie;

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

c) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive leggi e decreti modificativi, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro;

d) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalità stabilite per gli operai della industria.

Il diritto all'assistenza di cui all'alea d) del precedente comma decorre dal trentesimo giorno successivo a quello in cui risulta essere stata perfezionata la iscrizione. Decade dal diritto il pescatore che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile ».

Al primo comma di tale articolo non vi sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'alea a) di tale articolo, abbiamo un emendamento dell'onorevole Magno che propone di includere anche la indennità di disoccupazione fra le prestazioni di cui dovrebbero beneficiare i lavoratori della piccola pesca.

DI MAURO. Poiché tale forma di assistenza è estesa ormai a tutti i lavoratori, non vedo perché non dovremmo andare incontro anche alle esigenze dei pescatori.

ZACCAGNINI. È esatto che detta assistenza è estesa a tutti i lavoratori, ma faccio osservare che nel caso specifico si tratta di lavoratori autonomi.

DI MAURO. I pescatori associati in cooperative o compagnie non possono considerarsi lavoratori autonomi, bensì dipendenti.

SABATINI. Ed allora sorgerebbe il problema di come fronteggiare l'onere che ne deriverebbe.

MAGNO. È vero che stiamo elaborando una legge che pone a carico dei lavoratori una notevole parte dell'onere, ma siccome stiamo provvedendo, nel campo assicurativo, ad una categoria veramente bisognosa, ritengo che con delle modalità particolari si

possa contemplare anche il beneficio dell'indennità di disoccupazione. Esiste, del resto, il precedente creato per i braccianti agricoli.

ZACCAGNINI. Se stabilissimo la figura « non autonoma » di questi lavoratori potremmo essere d'accordo, ma, ove si tratti di lavoratori autonomi, non è possibile prendere in considerazione l'estensione ad essi del sussidio di disoccupazione. Faccio osservare che in tutti i casi precedenti, in cui si è trattato di estendere le assicurazioni sociali a categorie di lavoratori autonomi, la questione della disoccupazione non è stata mai sollevata.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Si tratta in effetti di una categoria di lavoratori non controllabile. I pescatori, nella maggior parte dei casi, si imbarcano d'improvviso, anche di notte. Non possiamo perciò prevedere per essi, fra le altre prestazioni anche l'indennità di disoccupazione; oltretutto non bisogna creare precedenti.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con quanto è stato detto dall'onorevole Zaccagnini e dal relatore ed a nome del Governo mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magno tendente a includere fra le prestazioni previste all'alea a) dell'articolo in esame anche l'indennità di disoccupazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'alea a) con due correzioni di forma che ritengo opportune: cambiare cioè, al sesto rigo, 1945 con 1935 e sopprimere al nono rigo la parola: « quindi ».

(È approvato).

All'alea b) dello stesso articolo 9 abbiamo il seguente emendamento proposto dall'onorevole Di Mauro:

« Aggiungere il seguente comma:

« Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 59 del testo unico delle norme e sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1935, n. 797, i lavoratori della piccola pesca associati in cooperative o compagnie sono considerati come lavoratori con rapporto di lavoro continuativo ».

DI MAURO. In un successivo articolo del provvedimento è detto che i contributi debbono essere versati sulla base di un massimale e pagati per 20 giornate al mese, non, quindi, per 26 o 30 giornate, dato che la media dell'attività lavorativa del pescatore è sta-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

bilità in 20 giornate al mese. Ora, agli effetti degli assegni familiari, è noto come nel settore dell'industria sia sufficiente che un lavoratore raggiunga le 13 giornate nel corso del mese per avere diritto alle prestazioni degli assegni familiari per il mese intero.

L'emendamento da me proposto tende pertanto a far sì che siano corrisposti ai pescatori, considerando il loro lavoro come continuativo, gli assegni familiari per l'intero mese e non in base alle giornate di lavoro. Noi ci troviamo infatti di fronte a casi di pescatori aventi un rapporto di lavoro nei confronti di cooperative o compagnie a carattere continuativo. Personalmente penso che, anche con la formula in vigore gli assegni familiari dovrebbero spettare per l'intero mese, ma siccome sappiamo che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale tende a cavillare in questa materia, ritengo sia bene precisarlo nella legge.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non sono favorevole all'emendamento sia perché una innovazione del genere potrebbe ingenerare equivoci, sia perché gli assegni familiari ai pescatori saranno corrisposti con le modalità previste per tutti gli altri lavoratori.

ZACCAGNINI. Posto che esista un problema di tale natura, esso non si risolve, secondo me, neppure con l'approvazione dell'emendamento Di Mauro. Gli assegni familiari sono corrisposti al lavoratore che assume la configurazione di dipendente. Occorre, cioè, un rapporto di lavoro a carattere continuativo.

MAGNO. In base alla legge vigente, gli assegni familiari debbono essere corrisposti ove permanga la continuità del rapporto di lavoro. Pertanto io dico: noi dobbiamo riconoscere il diritto dei pescatori agli assegni familiari, in quanto riconosciamo per essi un rapporto di lavoro, ed a mio avviso, la qualità di socio di una cooperativa è alta a dimostrare la continuità di detto rapporto. Siccome, però, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, violando la legge sugli assegni familiari, non si è uniformato a detto criterio, noi sentiamo il bisogno di chiarire la questione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se si estende il diritto agli assegni familiari bisogna logicamente estendere tutte le norme ad essi relative. La modifica proposta potrebbe dar luogo ad errate interpretazioni, specie se si considera che nell'articolo 10 si parla di 20 giornate al mese e si fissa un salario con-

venzionale. Il salario convenzionale è quindi basato su X lire per *tot* numero di giornate al mese, ma ciò solo agli effetti di stabilire quale è il cumulo del salario sul quale deve incidere una certa contribuzione.

DI MAURO. Posso ritirare l'emendamento, penso però che potremmo trasformare il medesimo, opportunamente modificato, in un ordine del giorno nel quale la Commissione dia atto che, agli effetti della legge che stiamo elaborando, gli assegni familiari ai pescatori debbono essere corrisposti per l'intero mese.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Di Mauro ha ritirato l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno, pongo in votazione l'alinea *b*).

(È approvato).

All'alinea *c*) non vi sono emendamenti. Ritengo però opportuna una modifica di forma, nel senso di sostituire al terzo rigo le parole: « leggi e decreti modificativi », con la parola: « modificazioni ».

Pongo in votazione l'alinea *c*) con la predetta modifica.

(È approvato).

All'alinea *d*) abbiamo un emendamento dell'onorevole Di Mauro che propone la soppressione delle parole: « limitatamente all'assistenza: generica domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera, farmaceutica e ostetrica ».

MAGNO. Dal momento che estendiamo le assicurazioni sociali ai pescatori, sarebbe bene concedere i benefici delle medesime per intero.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Con una richiesta del genere si ritorna alla questione che tanto ha ritardato la soluzione del provvedimento: gli oneri contributivi. È una questione assai grave, particolarmente per quanto concerne l'I.N.A.M. che, come ognuno sa, ha un bilancio paurosamente deficitario. Il voler includere perciò, fra le prestazioni, anche quelle economiche, significa voler creare per l'I.N.A.M. un onere pesantissimo che non potrebbe non ripercuotersi anche sulle altre categorie di lavoratori. Di ciò ogni persona responsabile deve tenere debito conto. Sono pertanto contrario all'emendamento Di Mauro.

MAGNO. Faccio osservare che tutte le prestazioni dell'I.N.A.M., escluse quelle economiche, vengono erogate in misura intera a tutti i lavoratori assicurati, anche cioè a coloro che, percependo un salario basso, pagano un contributo minore. Per le prestazioni

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

economiche, invece, non avviene la stessa cosa. Esse infatti vengono erogate in base al salario individuale; pertanto, dato che i pescatori fruiscono di un salario molto basso, verrebbero a ricevere una indennità giornaliera veramente irrisoria, una somma di poco superiore alle duecento lire. E da tener presente, d'altra parte, che questa particolare gestione non è passiva.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Di Mauro al quale sono contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

All'ultimo comma, sempre dell'articolo 9, abbiamo un emendamento Magno, pressivo dell'intero comma stesso.

MAGNO. Noi vogliamo che ai pescatori vengano estese tutte le norme in vigore per gli altri lavoratori. Se per le aziende industriali non è previsto che le prestazioni I.N.A.M. debbano decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello in cui risulti essere stata perfezionata l'iscrizione, non comprendiamo come si voglia stabilire una norma restrittiva del genere per la categoria dei pescatori.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Poiché l'osservazione sollevata dall'onorevole Magno ha un certo fondamento, sono d'accordo sulla soppressione, limitatamente, però, al primo periodo del comma stesso che riguarda la decorrenza dell'assistenza. Il secondo periodo del detto comma dovrebbe invece essere modificato nel modo seguente:

« Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea *d*) il pescatore non associato in cooperative e compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile ».

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Poiché dobbiamo dare un minimo di garanzia all'Istituto assicuratore, sono contrario all'emendamento pressivo.

MAGNO. Modifico l'emendamento proposto, nel senso di limitarlo alla soppressione del primo periodo e aderisco alla formulazione proposta dal relatore per il secondo periodo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magno, pressivo del primo pe-

riodo del comma in esame, accolto dal relatore. Il Governo è contrario.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo periodo del comma medesimo nella nuova formulazione proposta dal relatore.

(È approvato).

L'articolo 9, con gli emendamenti e le modifiche di forma introdotti, risulta così formulato:

### TITOLO III

#### PRESTAZIONI

##### ART. 9.

Le prestazioni di cui beneficiano i lavoratori della piccola pesca previsti dall'articolo 1, in quanto non contrastanti con la presente legge, sono:

*a*) quelle previste dal regio decreto legislativo 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la tubercolosi, esclusa la disoccupazione, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

*b*) quelle previste dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e successive modificazioni, riguardanti gli assegni familiari nel settore dell'industria, gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, solo per i pescatori associati in cooperative e compagnie.

*c*) quelle previste dal regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro:

*d*) quelle previste dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, riguardanti l'assicurazione per le malattie ai lavoratori, gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, limitatamente all'assistenza: generica, domiciliare e ambulatoriale; specialistica ambulatoriale; ospedaliera; farmaceutica e ostetrica. Le prestazioni predette sono erogate al pescatore e ai suoi familiari secondo le norme, i limiti e le modalità stabilite per gli operai della industria.

Decade dal diritto all'assistenza di cui all'alinea *d*) il pescatore non associato in coope-

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

native o compagnie che nei due mesi precedenti quello dell'inizio della malattia non abbia provveduto al versamento di almeno un contributo mensile.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.  
(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 450 giornaliere per n. 20 giornate al mese.

La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne.

I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1.500 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo articolo 11 ».

DI MAURO. Tale articolo riveste particolare importanza, ritengo anzi che esso costituisca la parte più impegnativa della legge che stiamo elaborando. Vorrei pertanto far rilevare agli onorevoli colleghi la gravità della situazione che si determinerebbe se tale articolo e poi anche quello successivo, venissero approvati così come sono stati formulati.

È stato detto dal relatore che il guadagno medio mensile di un pescatore si aggira sulle 9000 lire al mese. Ne consegue che il salario convenzionale che veniamo a determinare, di 450 lire giornaliere, viene a rispecchiare, in definitiva, il guadagno effettivo del pescatore. Se pertanto dovessimo accettare la formulazione che ci viene proposta, verremmo ad imporre ai pescatori una contribuzione superiore alla metà del loro guadagno medio mensile, una contribuzione ammontante esattamente a lire 5413 al mese.

Dimostro come arrivo a questa cifra: sommando le diverse percentuali, 31,40 per cento del contributo assegni familiari, 1,50 per cento di addizionale, 9,20 per cento del Fondo adeguamento pensioni, 2,60 per cento di assicurazione t.b.c., 0,15 per cento del contributo E.N.A.O.L.I., 2,40 per cento del nuovo contributo per le pensioni, si arriva ad un totale del 47,25 per cento. In base a detta percentuale, si arriva ad una contribuzione di lire 4252,50. A questa cifra bisogna aggiun-

gere poi lire 36 di marche mensili, lire 800 per l'assistenza I.N.A.M., lire 325 per l'assicurazione contro gli infortuni, ed ecco che si arriva ad un totale di lire 5413.

Orbene, io mi domando come si possa chiedere ad un pescatore, che guadagna 9000 lire di media al mese, di versarne circa il 60 per cento per le assicurazioni previdenziali. Anche la considerazione che, così facendo, il pescatore viene a beneficiare degli assegni familiari non è sufficiente a persuaderci. Perché non dobbiamo guardare soltanto ai pescatori che sono organizzati nelle cooperative o nelle compagnie, ma anche a quelli non associati, che non hanno alcuna convenienza a pagare i contributi per gli assegni familiari in quanto verrebbero a percepire meno di quanto dovrebbero pagare. Anche se abolissimo il 31,40 per cento, essi verrebbero a pagare ugualmente una somma rilevante di circa 3000 lire al mese che oggi, invece, non pagano. Si può chiedere una così forte contribuzione a questi lavoratori? A me sembra veramente un assurdo.

Un altro rilievo che si impone è questo: noi stabiliamo che il contributo per l'I.N.A.M. deve essere fisso in lire 1500 al mese; ma questa cifra non rappresenta un controsenso nei confronti dei lavoratori dell'industria, a qualsiasi fabbrica essi appartengano? Anche per l'operaio dell'edilizia non vengono pagate 1500 lire mensili di assicurazione I.N.A.M., come anche non si pagano, forse, per l'operaio metallurgico; eppure anche questi lavoratori ricevono le prestazioni previste, comprese quelle economiche, come non avviene, invece, per i pescatori.

C'è di più. col fissare la cifra di 1500 lire, noi verremmo ad affrontare una questione di principio perché altre organizzazioni di lavoratori, quali ad esempio i barrocciai, ed i facchini, che hanno delle convenzioni con l'I.N.A.M. per le stesse prestazioni che intendiamo concedere ai pescatori, pagano un contributo di gran lunga inferiore. I facchini pagano esattamente il 5,85 per cento di un salario convenzionale di 400 lire giornaliere per venti giornate, cioè pagano appena 470 lire al mese.

È ovvio che non si possono adottare due misure. Il progetto di legge in esame ha messo in allarme, e giustamente, le categorie di lavoratori cui dianzi mi sono riferito, le quali si vedono minacciate. Il giorno in cui fosse stabilito un onere contributivo tanto forte per i pescatori, è evidente che si presenterà una questione di aggiornamento per le altre categorie.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

Il problema pertanto deve essere esaminato attentamente da parte nostra ed io propongo che i pescatori vengano assoggettati al pagamento del contributo I.N.A.M. previsto per tutti gli altri lavoratori; propongo soprattutto che lo Stato contribuisca nel complesso delle assicurazioni per la categoria di cui ci siamo occupando, in misura percentuale e non in misura fissa. Due terzi del carico dovrebbero essere pagati dallo Stato ed un terzo soltanto dai pescatori. Solo così potremo varare una legge veramente efficace; solo così daremo un valido aiuto ai pescatori. In caso contrario, non dico che recherebbero loro un vero e proprio danno, ma certamente, renderebbero l'assicurazione talmente onerosa che moltissimi vedranno nella legge, non una provvidenza, ma addirittura una vera e poco gradita tassa.

Ricordo ancora una volta agli onorevoli colleghi che si tratta di una categoria che vive in condizioni più disagiate di qualsiasi altra. Facciamo pertanto, in loro favore, ancora di più, se possibile, di quello che abbiamo fatto per altre categorie, quale ad esempio quella dei coltivatori diretti.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 10 sono stati presentati, dall'onorevole Magno ed altri i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma aggiungere le parole:* le aliquote di tali contributi sono quelle previste per gli operai dell'industria ».

« *Al termine del secondo comma aggiungere le parole:* nonché la Commissione centrale di cui al precedente articolo 6 ».

SCARASCIA. Devo anzitutto rilevare che nella stampa del testo si è incorso in un errore materiale al primo comma, dove il salario convenzionale è indicato in lire 450, mentre è soltanto di 400 lire.

Propongo inoltre un emendamento all'ultimo comma, nel senso di ridurre da 1500 a 1300 lire mensili il contributo riguardante le assicurazioni contro le malattie, in quanto ritengo tale cifra sufficiente per tale forma di assistenza. In relazione a questo emendamento il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi per l'assistenza malattie (punto a del successivo articolo 11) deve essere ridotto a lire 600 per ciascun pescatore.

Debbo aggiungere che non credo si possa riprendere in esame e modificare il contributo già erogato dallo Stato in 750 milioni: prima di tutto perché in merito è già intervenuto il parere della IV Commissione permanente (Fi-

nanze e tesoro) ed un'eventuale modifica provocherebbe il rinvio del provvedimento dinanzi alla suddetta Commissione; in secondo luogo perché si tratta della cifra massima che abbiamo potuto ottenere dal Tesoro per l'assistenza ai pescatori, dopo molti interventi e trattative e non credo sia suscettibile di aumento, e d'altra parte detta cifra, unitamente alla riduzione di 200 lire del contributo malattia per i singoli pescatori, rappresenta già una conquista non indifferente per la categoria.

Per quanto attiene all'aggravio che deriverebbe ai pescatori per effetto dell'approvazione della legge, mi sembra che in sostanza questo aggravio non sia eccessivamente sensibile sia per il fatto che una parte di pescatori è già ripartita fra le varie compagnie che hanno stipulato convenzioni con l'I.N.A.M., sia per le richieste che ci pervengono da tutte le parti affinché la legge sia approvata nel testo che stiamo presentemente discutendo.

D'altra parte ritengo che non sia il caso di fare dei paragoni con delle categorie che godono particolari prestazioni assistenziali ed assicurazioni, in quanto il contributo da esse corrisposto è senz'altro superiore dato che le quote di contribuzione indicate in questa discussione sono generali per la gestione I.N.A.M.

Il limite delle 1500 lire è normale per la gestione I.N.A.M., tuttavia credo che non scendendo al di sotto delle 1300, come nel nostro caso, non contribuiremo ad aggravare la già pesante situazione finanziaria e pertanto anche a nome dei colleghi insisto affinché l'emendamento sia accettato dalla Commissione.

MAGNO. Conosco bene i pescatori e la loro dura vita, essendo figlio e nipote di pescatori, e quindi non posso non essere preoccupato per l'imposizione di un simile contributo. I pescatori non sono solamente capi barca: la maggior parte di essi sono poverissimi per i quali la cifra di 2000-2500 lire mensili di oneri stabilita con questa legge rappresenta un aggravio assolutamente sproporzionato. Si tratta di gente che quando ha avuto contatto con qualche ufficio pubblico, lo ha avuto con l'Ente comunale di assistenza dove talvolta, nel periodo invernale, ha chiesto aiuto.

L'approvazione di questa legge ci pone quindi di fronte ad un grave fenomeno, quello della assoluta impossibilità a sopportare gli oneri stabiliti da questa legge da parte della maggior parte dei pescatori non aventi carico familiare e quindi non soci di cooperative.

Per contro, per quanto riguarda l'I.N.A.M. e la sua situazione finanziaria conseguente alle tariffe troppo basse da essa applicate, va rilevato che il fatto che essa continui a stipulare convenzioni con cooperative sulla base delle 1500 lire significa, a mio modo di vedere, che con quella cifra essa riesce a coprire almeno le spese di gestione.

Alle compagnie cooperative appartengono solamente pescatori aventi carichi familiari, e quindi godenti dei relativi assegni. L'esperienza mostra che in genere la famiglia media del pescatore non è composta di meno di quattro unità. Dato che i pescatori sono calcolati in 82 mila circa e 42-43 mila di essi risultano iscritti alle cooperative, se ne deduce che con l'entrata in vigore della legge i contributi all'I.N.A.M. saranno praticamente raddoppiati da quelli dei pescatori non aventi carico familiare, quelli cioè che costeranno all'I.N.A.M. stessa la quarta parte dei già iscritti e che hanno carico familiare.

Quindi, per spirito di equità, i contributi all'I.N.A.M. di questi nuovi iscritti non aventi carico familiare dovrebbero essere ridotti alla quarta parte. Approvando la legge così com'è formulata, faremo all'I.N.A.M. un regalo inatteso apportandole i contributi — alla pari di quelli dei pescatori aventi carichi familiari — di coloro che di carichi familiari sono privi e pertanto graveranno sui costi dell'Istituto appena per un quarto.

Se dobbiamo veramente far fronte alla grave situazione del bilancio dell'I.N.A.M. dobbiamo incominciare col rivedere la situazione nei confronti dei grandi industriali monopolisti, e non aggravare quella di questa modestissima categoria di lavoratori.

Ora il problema, a mio avviso, può essere affrontato per due vie: attraverso un aumento del contributo dello Stato, oppure attraverso l'elevazione delle aliquote soprattutto a carico delle grandi aziende industriali; ma non possiamo imporre al pescatore — che è il lavoratore più povero — il pagamento di un contributo che è superiore a quello che l'azienda industriale paga per esempio per il lavoratore dell'edilizia, e il cui gettito *pro capite* finirebbe — rapportato alle 82-83 mila unità — per essere superiore a quello apportato all'Istituto dai contributi dei metallurgici. Ho fatto un calcolo, tenendo conto anche delle indennità economiche in caso di malattia, e sono giunto alla conclusione che se la Commissione accogliesse quanto contenuto nel progetto di legge per quanto riguarda i contributi, i pescatori soci di cooperative verrebbero a pagare al mese lire 3730,50 e lo Stato lire

1467; i lavoratori non soci di cooperative e compagnie verrebbero a pagare ciascuno lire 3769,50 e lo Stato per ognuno di essi lire 1666,80. per una massa di 82.000 pescatori, autonomi o no, lo Stato verrebbe a trovarsi di fronte ad un onere di 1600 milioni circa.

Se venissero approvate le due proposte presentate dai colleghi del gruppo democristiano — che mi pare siano state dimenticate con grande facilità dagli stessi presentatori — le quali prevedono che i contributi vengano calcolati sui salari convenzionali di 450 lire (e non 400, onorevole Scarascia) che vengano pagati per metà dallo Stato e metà dai pescatori, si giungerebbe al risultato che ogni pescatore socio di cooperativa o compagnia verrebbe a pagare ogni mese lire 4097,67 e lo Stato lire 1100,75; per gli autonomi tali cifre sarebbero rispettivamente di lire 1250 e 1250,10. In totale si avrebbe un onere per lo Stato di 1200 milioni circa.

Ora, si dice, lo Stato non ha la possibilità di affrontare un onere così notevole. Ma la prima cifra relativa al contributo statale è già stata prevista nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1957-58. Siamo quasi alla fine dell'anno finanziario per il quale 750 milioni sono già stati preventivati in spesa. Altrettanti saranno previsti per l'esercizio 1958-59 e siccome i primi non sono stati spesi nelle more dell'approvazione della legge, per il 1958-59 potremmo disporre effettivamente di 1500 milioni. Ritengo quindi che approvando il progetto di legge secondo le nostre proposte, il problema del maggior aggravio per lo Stato sorgerebbe solamente nell'esercizio 1959-60. Ritengo, pertanto, che una decisione in questo senso potrebbe essere fatta dagli onorevoli colleghi della Commissione, mentre insisto sull'opinione che sia assolutamente impensabile che i pescatori italiani, che finora non hanno mai pagati contributi diretti data la loro assoluta povertà, si trovino gravati di un contributo di circa 2500 lire al mese.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Vorrei porre nei suoi giusti termini la questione più importante di tutta la legge. Incominciamo col dire che il contributo per infortuni è limitato ai natanti di 25 tonnellate ed oltre e che il contributo per assegni familiari viene pagato solamente da quei pescatori che ricevono detti assegni. Nessuna categoria si trova in una simile situazione di privilegio; e non so quel che accadrebbe se le altre categorie accampassero le stesse richieste.

La legge favorisce in pieno e completamente i pescatori, anzi costituisce un note-



LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

vole passo innanzi nel campo della previdenza ed assistenza.

Per quanto riguarda la « povertà » dei pescatori, io ho parlato all'inizio di un salario di 9000 lire: questo si riferisce al pescatore più povero, mentre altri guadagnano di più. Tenendo presente tuttavia questo fatto, noi abbiamo messo gli « autonomi » sullo stesso piano giuridico dei non associati. Inoltre la categoria non paga per quello che riscuote in assegni familiari, come tutte le altre categorie, e quindi dobbiamo riconoscere che la legge è favorevole ai pescatori.

Per quanto riguarda l'assistenza malattie abbiamo dovuto riconoscere che se si poteva far qualcosa era necessario basarci sulle 1500 lire che rappresentano il costo effettivo di questo servizio per l'I.N.A.M. Quindi sono favorevole all'emendamento Scarascia che rappresenta una convergenza fra i singoli e le cooperative in considerazione del diminuito peso rappresentato dai primi che ora vengono inseriti in numero ragguardevole nel quadro assicurativo e previdenziale. Ora, cosa deve pagare il pescatore per effetto di quella legge? lire 992 alle quali si aggiungono le 600 lire previste per la malattia: in totale lire 1522. Il contributo per infortuni viene pagato solamente da coloro che rientrano nelle disposizioni previste dalla legge per gli infortuni sul lavoro, cioè che prestano la loro opera su nautanti stazzanti 25 tonnellate o più.

Il contributo di 1522 lire mensili rappresenta un onere sopportabile per la categoria e quanto al contributo dello Stato, 600 milioni li abbiamo considerati a scemuto del contributo malattia e 150 per il fondo adeguamento pensioni ad integrazione delle somme per contributi dovuti al fondo i quali sono necessari per sopportare gli oneri delle nuove pensioni da corrispondere.

Vi è ancora la questione della ripartizione del contributo dei pescatori che è ridotto per i periodi di mancata retribuzione, al contributo base di lire 32 mensili, che non viene versato al fondo di integrazione. Di qui la nostra proposta di versare per intero al fondo di integrazione tutti i contributi maturati durante la gestione in corso e fino a quando la legge non entrerà in vigore.

Io credo che gli onorevoli colleghi, considerando i diversi aspetti di questa situazione, dovranno ammettere che si è fatto il massimo sforzo verso la sistemazione di questa categoria, e vorranno confortarlo con la loro approvazione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo do-

vrebbe esprimere molte perplessità, perché è chiaro che andiamo ad aggravare i costi di una categoria depressa e degli istituti che hanno una vita tutt'altro che facile. Quindi senza entrare nel merito della discussione, il Governo si dichiara contrario agli emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10 per divisione. Come ho già detto, oltre alla correzione dell'errore in lire 400 giornaliera è stato proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Aggiungere al primo comma*: le aliquote di tali contributi sono quelle previste per gli operai dell'industria ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Il primo comma dell'articolo 10 rimane pertanto così formulato:

« Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornaliera per n. 20 giornate al mese ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo comma. Ritengo che, anche per coordinamento, sia necessario aggiungere le parole: « .. nonché la Commissione centrale di cui al precedente articolo 6 ... ».

Pongo in votazione l'aggiunta contenuta all'emendamento di cui ho dato prima lettura.

(*È approvata*).

Pertanto il secondo comma dell'articolo 10 rimane così formulato:

« La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste nonché la Commissione centrale di cui al precedente articolo 6 rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne ».

Passiamo al terzo ed ultimo comma. Vi è la proposta Scarascia di ridurre da lire 1.500 a lire 1.300 i contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie nonché l'emendamento soppressivo Di Mauro.

MAGNO. Mi permetto riproporre agli onorevoli colleghi la questione già trattata poco fa, e cioè che l'I.N.A.M. che fino ad ora cor-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

risponde le sue prestazioni solamente a favore dei pescatori aventi carichi famigliari, d'ora in avanti si troverà avvantaggiata dall'apporto dei contributi dei pescatori non aventi tali carichi, sicché il costo effettivo dell'assistenza — come abbiamo visto — sarà dimezzato. Propongo pertanto come emendamento che la cifra di lire 1.500 mensili sia ridotta a lire 800 mensili.

PRESIDENTE. Onorevole Scarascia, mantiene il suo emendamento?

SCARASCIA. Sì, e vorrei aggiungere un chiarimento: anzitutto non è vero che tutti i pescatori componenti le cooperative siano assicurati presso l'I.N.A.M. in secondo luogo non è esatto che coloro i quali non sono ancora stati iscritti alle cooperative siano privi di carichi famigliari. In alcune zone non si sono ancora potuti costituire dette cooperative.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del terzo comma dell'articolo 10, proposto dall'onorevole Di Mauro.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Magno che propone di sostituire alla cifra di lire 1.500 la cifra di lire 800.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Scarascia che propone di sostituire la cifra di 1.300 a quella di 1.500 del testo del Relatore.

(È approvato).

Pertanto il terzo comma dell'articolo 10 rimane così formulato:

« I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1.300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo articolo 11 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 10 nel complesso rimane pertanto così formulato.

Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornalieri per n. 20 giornate al mese.

La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e dell'agricoltura e foreste rispettivamente per

i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonché la Commissione centrale di cui al precedente articolo 6.

I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1.300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo articolo 11.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo presentato dagli onorevoli Di Mauro, Magno ed altri sotto forma di articolo 10-bis:

« Ogni lavoratore addetto alla piccola pesca può chiedere di eseguire il versamento di contributi volontari ad integrazione di quelli obbligatori per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e superstiti.

Per i contributi volontari non vi è alcun concorso dello Stato ».

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Sono contrario, non per il fatto in sé, ma perché questa questione è da discutersi in sede di riforma della previdenza sociale, mentre inserita nel presente provvedimento creerebbe una discriminazione.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A parte il fatto che una disposizione di questo genere modificherebbe le norme generali di cui alla legge n. 218, la situazione legislativa attuale non consente una modifica a favore di una particolare categoria. Perciò il Governo è contrario all'articolo 10-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10-bis al quale il Governo e il Relatore si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 11.

« Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si farà fronte con le seguenti contribuzioni.

a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per l'assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 800 per ciascun pescatore:

b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da attribuire al fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo predetto ».

Comunico che gli onorevoli Di Mauro, Magno e Maglietta hanno presentato il seguente articolo sostitutivo:

## ART. 11.

« Al pagamento dei contributi per gli assegni famigliari provvedono interamente le cooperative e compagnie dei lavoratori della piccola pesca.

Al pagamento di tutti gli altri contributi assicurativi provvedono per un terzo le cooperative e compagnie e singoli lavoratori autonomi e per 2 terzi lo Stato.

È a carico dello Stato anche un contributo annuo di lire 150 milioni in favore dell'I.N.P.S., da attribuire al fondo per i trattamenti minimi di pensione.

Alla copertura degli oneri a carico dello Stato, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino a tutto l'esercizio 1958-59, si provvederà con la spesa complessiva di lire 1.500 milioni di cui 750 milioni saranno a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro, della previdenza sociale dell'esercizio 1957-58 a lire 750 milioni saranno stanziati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Rilevo che questo articolo sostitutivo praticamente sostituisce in parte anche l'articolo 12, specialmente nell'ultimo capoverso.

DI MAURO. L'approvazione di questo articolo sostitutivo non richiede a mio modo di vedere, alcun rinvio della legge per il parere della IV Commissione permanente, in quanto, anche se l'importo a carico dello Stato viene raddoppiato si tratta — come ho già detto — di quello relativo ai due esercizi 1957-58 e 1958-59. A questo proposito si può anche stabilire che la legge entri in vigore il 1° luglio 1958.

PRESIDENTE. Non sono del suo parere. Ritengo che se l'articolo dovesse essere approvato dovrei sospendere la discussione per il prescritto parere della IV Commissione permanente.

FERRARA DOMENICO. *Relatore*. Ho già illustrata la questione e confermo il mio parere contrario, all'emendamento sostitutivo.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono contrario all'emendamento, e debbo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che il Governo ha già fatto un notevole sforzo, non superabile, nel caso di questa legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11.

(*Non è approvato*).

DI MAURO. Propongo un emendamento che è praticamente subordinato a quello che è stato ora respinto, e col quale in sintesi si propone che anziché per i due terzi, lo Stato si assuma l'onere per il 50 per cento. Il nostro emendamento si fonda sulle proposte che sono state fatte dall'onorevole Relatore prima che si passasse al nuovo progetto, e da alcuni colleghi democristiani, proposte che prevedevano che gli oneri fossero ripartiti per metà a carico dello Stato e per metà a carico del lavoratore, e che ora facciamo nostre.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento subordinato Di Mauro.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento — che è la conseguenza dell'emendamento Scarascia approvato per l'articolo 10 in forza del quale i contributi per le assicurazioni malattie sono ridotti da lire 1.500 a lire 1.300 — che comporta la riduzione da lire 800 a lire 600 la contribuzione dei singoli lavoratori

(*È approvato*).

MAGNO. Desidererei proporre un emendamento in forza del quale l'onere dei contributi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale sia sopportato per il 25 per cento dai lavoratori e per il 75 per cento dallo Stato.

PRESIDENTE. È precluso dalla approvazione della cifra — in lire 600 — della contribuzione a carico dei lavoratori.

DI MAURO. Desidero presentare un emendamento al punto b) nel senso che i 150 milioni concessi dallo Stato a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono dati in aggiunta al contributo di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « ... 150 milioni di contributo al fondo per l'adeguamento delle pensioni, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Ritengo che in questo momento un emendamento del genere sia superfluo perché non diminuisce gli oneri dello Stato il quale deve in ogni modo intervenire per l'adeguamento. Quindi ritengo che l'onorevole Di Mauro non dovrebbe avere simili preoccupazioni.

DI MAURO. Lasciando l'attuale formulazione i pescatori dovrebbero pagare per intero quel 9,20 per cento al quale ora dovrebbe essere aggiunto un altro 2,40 per cento, anche questo da pagare interamente.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Consiglierei di lasciare l'articolo così com'è.

DI MAURO. Vorrei che risultasse che questi 150 milioni sono in aggiunta al 25 per cento che rappresenta il contributo dello Stato al fondo pensioni.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Forse l'onorevole Di Mauro non tiene presente la tecnica del fondo adeguamento pensioni il quale è formato per un quarto dal contributo dello Stato e per tre quarti dai contributi che affluiscono dai lavoratori e dai datori di lavoro. Ad ogni modo sono d'accordo che il testo del progetto vada interpretato in questo senso.

ZACCAGNINI. Devo far presente che il contributo di 150 milioni al fondo adeguamento pensioni è stato disposto in seguito al calcolo della cifra necessaria per l'adeguamento delle pensioni. Credo che ciascuno di noi abbia la preoccupazione che questo fondo non subisca oscillazioni o scosse. Ora il contributo dello Stato interviene appunto per ristabilire l'equilibrio. Non è in aggiunta, ma in sostituzione.

DI MAURO. Allora chiedo di sospendere la seduta della nostra Commissione, anche per la concomitanza della seduta in Aula, che ci impedirebbe di effettuare una votazione.

ZACCAGNINI. Chiedo che la nostra Commissione continui la seduta in modo che si possa giungere alla conclusione di questa legge. Voi avete sostenuto certe tesi, coerentemente a quanto fatto per altre leggi: cioè l'intervento dello Stato su base percentuale, salvo a fissare questa percentuale. Ora non sospendiamo la seduta, ma vediamo su questo, punto controverso se qualche interpretazione governativa può darci modo di trovare un ac-

cordo, e se una modifica si deve fare la si faccia subito in modo che la legge venga trasmessa sollecitamente al Senato, dove potrebbe essere oggetto di studio più approfondito e di eventuali modifiche qualora una delle parti ravvisasse nel testo approvato dalla nostra Commissione la necessità di ulteriori mutamenti.

DI MAURO. Penso che potremmo dire semplicemente « e del contributo dello Stato previsto dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 », senza fare cenno, nell'articolo in esame, ai 150 milioni. Così facendo, una parte del problema sarebbe risolta e si avrebbe una strutturazione più chiara che impegna il Governo, intanto a versare il 25 per cento previsto dall'articolo 16 della citata legge 4 aprile 1952, e successivamente, una volta reperiti i fondi, a versare i 150 milioni di lire quale cifra fissa per far fronte a quel determinato contributo.

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Se dovessero venir meno i 150 milioni e si determinasse un onere maggiore, i pescatori dovrebbero sopportarlo. Questa è la preoccupazione dell'onorevole Di Mauro, tuttavia, essa non ha ragione di esistere.

PRESIDENTE. Vediamo di arrivare ad una formulazione che ci consenta di procedere speditamente verso il traguardo della votazione del provvedimento in questa stessa seduta.

DI MAURO. Propongo di modificare l'alinnea *b*) in questo senso: « a carico dello Stato in favore dell'I.N.A.M. e per le assicurazioni contro gli infortuni, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori e del contributo per l'adeguamento delle pensioni di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

Successivamente, all'articolo 12, stabiliremo che lo Stato farà fronte all'onere di cui all'alinnea *b*) dell'articolo 11 con uno stanziamento di 150 milioni.

MAGLIETTA. Suggesterei questa formulazione della seconda parte dell'alinnea *b*): « di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

Logicamente, poi, nell'ultimo periodo, in luogo di dire « al Fondo predetto », dovrebbe essere detto: « al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

PRESIDENTE. Ritengo che la formulazione suggerita dall'onorevole Maglietta possa essere accolta in quanto rispecchia l'orientamento della Commissione.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

Il testo dell'alinea *b*) potrebbe essere il seguente: « *b*) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 11, con gli emendamenti introdotti, risulta così formulato:

Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si farà fronte con le seguenti contribuzioni:

*a*) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per l'assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;

*b*) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, numero 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni.

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con le stesse modalità attualmente in vigore per le ditte ammesse al conguaglio.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate se-

mestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 4, comma *b*), e *c*), della presente legge.

Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: « Fondo versamento addetti alla piccola pesca ».

Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

A tale articolo abbiamo un emendamento dell'onorevole Di Mauro il quale propone di sopprimere il penultimo e l'ultimo rigo del primo comma e precisamente le parole « con le stesse modalità attualmente in vigore per le ditte ammesse al conguaglio ».

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale emendamento soppressivo accolto dal Relatore.

(È approvato).

All'ultimo rigo del secondo comma è opportuna una modifica di forma, nel senso di dire « alinea *b*) e *c*) », anziché « comma *b*) e *c*) ».

L'articolo 12, con l'emendamento introdotto e la modifica di forma apportata, risulta così formulato:

I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 4, alinea *b*) e *c*), della presente legge.

Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: « Fondo versamento addetti alla piccola pesca ».

## LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 13.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ripartisce i contributi riscossi tra gli Istituti assicurativi interessati in base alle disposizioni che saranno impartite, per ogni esercizio finanziario, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14.

## TITOLO V.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## ART. 14.

Nel primo quadriennio dell'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'articolo 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidità, purché abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.

A tale articolo abbiamo un emendamento dell'onorevole Magno, il quale propone di sostituire la parola « quadriennio » con la parola « quinquennio » e di sopprimere le parole « purché abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali ».

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Ritengo che un anno di contribuzione sia il minimo che si possa chiedere. Pregherei pertanto l'onorevole Magno di non insistere nel suo emendamento.

MAGNO. Non insisto.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Magno non insiste nel suo emendamento, pongo in votazione l'articolo 14 nel testo del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

Le persone assicurate di cui all'articolo 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di età, versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purché dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facoltà di riscatto.

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

Le persone di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di sessanta anni possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'atto di entrata in vigore della presente legge, purché possano dimostrare di essere stati pescatori di mestiere almeno nei dieci anni precedenti al compimento del sessantesimo anno di età, versando il solo contributo assicurativo « base » dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia.

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17.

Le domande di riscatto di cui agli articoli 15 e 16 devono essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Non essendovi emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18:

« Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 3, ciascuna per al sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validità dei do-

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958

cumenti che ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere ».

MAGNO. Propongo di aggiungere al primo rigo, dopo le parole « Le Commissioni provinciali », le parole « compartimentali ».

FERRARA DOMENICO, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Magno, accolto dal relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 18, con l'emendamento introdotto risulta così formulato:

Le Commissioni provinciali e compartimentali di cui all'articolo 3, ciascuna per la sfera di sua competenza, sono chiamate ad esaminare e conseguentemente a decidere sulla validità dei documenti che ai sensi dei precedenti articoli 14, 15 e 16 i pescatori sono tenuti a presentare per dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

DI MAURO. All'articolo 1, è passato quasi inosservato il problema dell'assicurazione dei pescatori contro gli infortuni sul lavoro perché da una parte abbiamo detto che essi sono assicurati e dall'altra abbiamo detto che sono esclusi. Le dichiarazioni del relatore, che le assicurazioni dovute sono dovute con le modalità previste dalla legge del 1935, ci hanno richiamato alla realtà. Tali modalità escludono praticamente tutti i pescatori dall'assicurazione contro gli infortuni. Propongo pertanto un articolo aggiuntivo con il quale, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 17 agosto 1935, i lavoratori della piccola pesca possono essere assicurati contro gli infortuni.

BETTOLI. Mi dispiace di non essere stato presente all'inizio della seduta, quando si è esaminato il terzo comma dell'articolo 1. Avrei fatto certamente rilevare l'inopportunità di modificare, come è stata modificata, la formulazione originaria del medesimo. La modifica infatti ammette al beneficio dell'assicurazione quei marittimi che il riferimento all'articolo 1287 del Codice di navigazione avrebbe invece escluso. Mi sia consentito, comunque, di manifestare l'impressione che il testo approvato può dare, a chiunque conosca il problema, il pretesto di affermare che ci

siamo rivelati degli incompetenti. Un'altra osservazione, sempre relativa all'ultimo comma dell'articolo 1: a mio avviso sarebbe stato opportuno aggiungere dove si parla di pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza « purché non siano altrimenti assicurati », gran parte di questi pescatori in possesso di licenza, sono infatti lavoratori occupati.

PRESIDENTE. È solo in sede di coordinamento che si potrà vedere di tenerne conto.

L'onorevole Di Mauro propone il seguente articolo 18-bis: « In deroga alle disposizioni contenute nella legge 17 agosto 1935, n. 1765, i lavoratori previsti dalla presente legge sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. ».

Faccio però presente all'onorevole Di Mauro che il suo emendamento è improponibile poiché la questione è stata già risolta con l'approvazione dell'articolo 1, che si vorrebbe ora modificare.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Di Mauro e Zaccagnini.

« La XI Commissione Lavoro e previdenza sociale discutendo la proposta di legge relativa alle previdenze in favore dei pescatori ritiene opportuno sottolineare che, anche agli effetti della presente legge il rapporto di lavoro tra cooperative, compagnie e pescatori è venuto a configurarsi come un rapporto di lavoro a carattere continuativo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

MAGLIETTA. Per dichiarazione di voto. A nome del mio gruppo dichiaro che noi non ci riteniamo completamente soddisfatti per il contenuto e la formulazione della legge. Noi consideriamo soprattutto non tanto la parte organica quanto quella che attiene ai contributi eccessivamente gravosi per la categoria di cui ci occupiamo.

Non ostante questo, in considerazione della utilità della legge in senso generale daremo il nostro voto favorevole; però pensiamo che sia anche nostro dovere in questa occasione di invitare il Governo affinché nell'attuazione della legge eserciti quel senso di comprensione e di utile adeguamento alle situazioni che mi pare che la categoria particolare di cui ci stiamo occupando meriti.

Nello stesso tempo ci proponiamo di fare quanto è possibile anche sul terreno legislativo per migliorare la situazione, che per noi — ripeto — è eccessivamente gravosa.

ZACCAGNINI. Per dichiarazione di voto. Nell'annunciare il voto favorevole della mia

---

 LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1958
 

---

parte credo opportuno sottolineare il valore sociale della legge. E a questo punto debbo dare atto della collaborazione ricevuta dall'altra parte che ci ha concesso di portare rapidamente la legge alla sua conclusione.

È una categoria difficile, quella della quale ci stiamo occupando, ed è difficile regolamentare attraverso una legge la questione. Tuttavia credo che siamo riusciti a fare qualche cosa di molto utile che sostanzialmente potrà essere uno strumento per l'attuazione di cose concrete. Quindi con spirito di legittima soddisfazione vediamo coronato un certo *iter* della nostra Commissione compiuto nei riguardi di una categoria di lavoratori che da lungo tempo attendevano.

BETTOLI. A nome del gruppo socialista dichiaro che voteremo a favore nonostante le incongruenze di carattere formulativo, che insidiano la legge, ed i forti oneri che vengono a gravare sui pescatori. Penso che in sede di attuazione il Governo farà in modo che essa venga applicata col più largo spirito di tolleranza tenendo conto della situazione sociale ed ambientale in cui operano i pescatori.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo a nome del Governo nel riconoscimento della buona volontà concordemente dimostrata per la realizzazione di questo provvedimento. Desidero sottolineare che il Governo ha sempre seguito con premurosa, vorrei dire affettuosa attenzione il travaglio legislativo del provvedimento data la particolare categoria di lavoratori ai quali il provvedimento stesso si riferisce, ed assicuro la stessa premurosa, affettuosa attenzione in sede di attuazione del provvedimento a favore dei pescatori italiani.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge nn. 1299, 1300 e 1853 esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne »  
(*testo unificato delle proposte di legge n. 1299, 1300, 1853*):

Presenti e votanti . . . .	41
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	41
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Albarello, Albizzati, Barberi Salvatore, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bettoli, Buttè, Calvi, Camposarcuno, Cavallotti, Ceravolo, Cibotto, Colleoni, Cremaschi, Dazzi, De Maria, Diaz Laura, Di Mauro, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nardia, Gatti Caporaso Elena, Geremia, Gitti, Grezzi, Lizzadri, Maglietta, Magno, Noce Teresa, Pastore, Penazzato, Pessi, Rosati, Sabatini, Santi, Scarascia, Scarpa, Storchi, Tognoni e Zaccagnini.

*Sono in congedo.*

Scalia Vito, Valandro Gigliola, Vigorelli.

**La seduta termina alle 11,30.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI